

# **CONSORZIO STRADALE "CENTRO RESIDENZIALE AXA"**

Via di Macchia Saponara, 153 – 00125 Roma

## **Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue non domestiche in fognatura consortile**

Roma, gennaio 2011

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	2
Art. 2 - Normativa di riferimento .....	3
Art. 3 - Definizioni.....	4
Art. 4 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche ..	7
Art. 5 - Competenze .....	8
Art. 6 - Documenti che fanno parte del Regolamento .....	9
TITOLO I - Allacci.....	10
Art. 7 - Proprietà delle reti fognarie.....	10
Art. 8 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria .....	11
Art. 9 - Allaccio alla rete fognaria consortile di insediamenti relativi ad attività commerciali o a produzione di beni industriali .....	12
Art. 10 - Impianti di pretrattamento .....	13
TITOLO II - Scarichi .....	14
Art. 11 - Procedimento per le domande di autorizzazione allo scarico .....	14
Art. 12 - Scarichi di insediamenti da attività commerciali o di produzione di beni industriali	15
Art. 13 - Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne .....	17
Art. 14 - Scarichi di acque reflue da piscine private o pubbliche.....	20
Art. 15 - Autorizzazioni allo scarico provvisorio per cantieri di lavoro .....	22
Art. 16 - Disciplina del conferimento di rifiuti liquidi autotrasportati.....	23
Art. 17 - Limiti di ammissibilità in fognatura .....	24
Art. 18 - Scarichi vietati .....	25
Art. 19 - Validità, rinnovo e voltura dell'autorizzazione .....	26
Art. 20 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione .....	27
Art. 21 - Spese di istruttoria ed oneri per il rilascio dell'autorizzazione .....	28
TITOLO III – Controllo degli scarichi.....	29
Art. 22 - Controllo degli scarichi di acque reflue .....	29
Art. 23 - Denunce periodiche e trasmissione referti analitici di autocontrollo .....	30
Art. 24 - Misure, campionamenti ed analisi .....	31

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Nella Convenzione stipulata l'8 febbraio 1961 tra "A.X.A. - AGRICOLA COMMERCIALE SOCIETA' PER AZIONI " ed il Comune di Roma fu stabilito che fosse competenza della AXA S.p.A. la realizzazione degli impianti relativi al ciclo idrico delle acque, ivi compresi gli impianti di fognatura e depurazione (Artt. 4 e 6 della Convenzione citata).

Il Regolamento ha lo scopo di:

- stabilire una disciplina omogenea per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali, di acque reflue assimilabili a domestiche, di acque reflue provenienti da piscine e di acque di prima pioggia che recapitano nelle reti fognarie, così come definite dall'art. 74 del D. Lgs. 152/2006, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione.

Sono oggetto del presente documento i seguenti argomenti:

- a) il procedimento di permesso per l'allaccio e per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico per gli scarichi non domestici;
- b) la definizione dei limiti di ammissibilità in fognatura;
- c) il controllo degli scarichi autorizzati, sia per quanto attiene la verifica dei valori limite di emissione imposti dall'autorizzazione allo scarico, che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- d) le autorizzazioni allo scarico provvisorio per i cantieri di lavoro;
- e) la disciplina del conferimento di rifiuti liquidi autotrasportati.

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente documento relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

**Art. 2 - Normativa di riferimento**

Il seguente regolamento è stato redatto in modo conforme alle prescrizioni contenute nella richiesta pervenuta al Consorzio Axa dalla Provincia di Roma con nota prot. n. 11885 del 04.08.2010 e nelle norme vigenti appresso richiamate:

1. D. Lgs. n. 152 del 06.04.2006 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le nuove disposizioni in materia ambientale
2. Allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e successive modificazioni ed integrazioni
3. Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 10/12/2007 ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. (Suppl. ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 34 del 10/12/2007)
4. Regolamento d'Igiene del Comune di Roma, Titolo II, Difesa Igienica delle Acque (deliberazione n. 7395 del 12 novembre 1932 e successive modifiche ed integrazioni)

### **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni, estratte da quanto disposto nell'art. 74 del D. Lgs. 152/2006:

a) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

g) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) **"acque reflue industriali"**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) **"acque reflue urbane"**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

l) **acque sotterranee**: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

n) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

q) **autorità d'ambito**: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

r) **gestore del servizio idrico integrato**: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;

t) **composto azotato**: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;

u) **concimi chimici**: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;

ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri,

a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

**Art. 4 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche**

Si riporta integralmente l'art. 23 del P.T.A.R.:

*“1. I valori limite da rispettare per l'assimilazione delle acque reflue di insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono indicati nella D.G.R. del 2 agosto 1977 n. 3381. I valori dei parametri indicati nella suddetta deliberazione, di seguito riportati, sono da riferirsi nelle acque reflue prima di qualsiasi trattamento depurativo:*

<i>pH</i>	<i>6.5 – 8.5</i>
<i>solidi sospesi</i>	<i>= 100 mg/l</i>
<i>BOD5</i>	<i>= 250 mg/l</i>
<i>COD</i>	<i>= 500 mg/l</i>
<i>ammoniaca (NH4)</i>	<i>= 20 mg/l</i>
<i>azoto totale (N)</i>	<i>= 50 mg/l</i>
<i>tensioattivi</i>	<i>= 10 mg/l</i>
<i>fosforo (P)</i>	<i>= 15 mg/l</i>
<i>grassi animali e vegetali</i>	<i>= 30 mg/l</i>
<i>BOD/COD</i>	<i>&gt; 0.5</i>

*Gli altri inquinanti dovranno essere assenti, inferiori o al massimo uguali ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.”*

In presenza di valori eccedenti, lo scarico non può essere ritenuto assimilabile ad acque reflue domestiche e pertanto lo scarico nella rete fognaria consortile può essere autorizzato soltanto previo idoneo pretrattamento che consenta il raggiungimento delle condizioni operative indicate nel citato art. 23 del P.T.A.R..

## Art. 5 - Competenze

Nelle more dell'eventuale piena attuazione del Servizio Idrico Integrato, ai fini del presente Regolamento si definiscono i seguenti soggetti, nelle rispettive competenze:

Il **Consorzio AXA**, nella persona del Presidente pro-tempore, è titolare dello scarico proveniente dalla rete fognaria delle acque reflue urbane dell'agglomerato Axa e, come tale, è autorizzato dalla Provincia di Roma allo scarico delle stesse in acque superficiali entro i limiti fissati dalla legge; lo stesso Consorzio Axa rilascia agli Utenti i permessi di allaccio alla fognatura consortile e, nei casi previsti dalla legge che sono oggetto del presente Regolamento, le autorizzazioni allo scarico, dopo aver acquisito il parere del Gestore pro-tempore.

Il Gestore pro-tempore **IDRICA S.p.A.** ha le competenze previste dalla normativa vigente per esprimere parere vincolante sia ai fini idraulici che per la determinazione della capacità residua del sistema depurativo, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte del Consorzio AXA agli Utenti titolari di attività commerciali o di produzione di beni, nonché agli altri Utenti oggetto del presente Regolamento; può inoltre effettuare sopralluoghi finalizzati ad accertare le modalità di allaccio di Privati alla rete fognaria consortile.

L'**ACEA S.p.A.** provvede alla fornitura diretta dell'acqua ad uso potabile mediante la rete cittadina.

La **Provincia di Roma** rilascia l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione del Consorzio AXA in acque superficiali; inoltre autorizza le emissioni in atmosfera e la ricerca di acque sotterranee (pozzi) e la concessione al loro utilizzo ai sensi delle normative vigenti.

L'**Arpalazio**, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, svolge attività di vigilanza e controllo sulle emissioni (suolo, acqua e atmosfera); provvede ai controlli previsti dall'autorizzazione allo scarico rilasciata al Consorzio dalla Provincia di Roma; provvede ai controlli indicati dalle autorizzazioni rilasciate dal Consorzio, se previsto.

**Art. 6 - Documenti che fanno parte del Regolamento**

Fanno parte integrante del presente Regolamento, pur se non allegati, i seguenti documenti:

A) Modello "A" per la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di attività commerciali o di produzione di beni nella fognatura consortile

B) Modello "B" per la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia nella fognatura consortile

C) Modello "C" per la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di piscina nella fognatura consortile

D) Scheda consumi idrici (Modello "D")

E) Scheda riguardante l'uso delle sostanze indicate nella Tab. 5 Allegato 5, Parte Terza, D. L.vo 152/2006 (Modello "E")

F) Dichiarazione che l'attività non ha subito modifiche rispetto a quanto dichiarato nella precedente domanda (Modello "F")

G) Modello di autocertificazione con il quale il Titolare dell'Insediamento dichiara di non rientrare nell'obbligo di chiedere l'autorizzazione allo scarico (Modello "G")

H) Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante i valori limite di emissione in acque superficiali e in rete fognaria

I) Modelli "A/1" "B/1" "C/1" per la domanda di voltura dell'autorizzazione allo scarico

L) Foglio informativo riepilogativo comprendente il tariffario delle spese di istruttoria ed oneri per il rilascio dell'autorizzazione (Modello "L")

## TITOLO I - Allacci

### **Art. 7 - Proprietà delle reti fognarie**

Le reti fognarie composte da canalizzazioni principali, canalizzazioni secondarie e canalizzazioni di allaccio con gli impianti di trattamento, di sollevamento, le strutture di adduzione compresi i pozzetti di allacciamento e quelli di ispezione, sono di proprietà del Consorzio AXA, che li conferiscono in concessione d'uso al Gestore pro-tempore incaricato del servizio.

Le canalizzazioni di allaccio alla fognatura ed eventuali stazioni di sollevamento realizzate per motivi di quota, posizionate all'interno delle proprietà private, sono utilizzate dai titolari delle attività da cui originano gli scarichi, che ne mantengono ogni onere di gestione.

## **Art. 8 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria**

Gli insediamenti che ricadono nel territorio servito dalla fognatura consortile hanno l'obbligo di immettere le proprie acque reflue nella fognatura stessa.

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e del PTAR non possono essere attivati, nelle zone servite da fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte del Consorzio AXA, sentito il Gestore, sulla base di comprovate ragioni tecniche.

Qualora la fognatura consortile non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il titolare dello scarico dovrà dotarsi, se non già realizzato, di uno dei sistemi di trattamento previsti nelle normative vigenti (vedi art. 2).

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente. Nelle zone servite da fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici. Nei casi di fognatura di tipo mista sarà possibile convogliare nella rete consortile esistente le acque meteoriche fino alla massima portata accettabile dalla rete stessa, valutata dal Gestore, anche in considerazione dello sviluppo previsto dallo strumento urbanistico per l'area interessata dall'infrastruttura stessa.

L'eventuale deroga non costituisce titolo per la realizzazione di sistemi alternativi, i quali dovranno essere autorizzati dagli Enti competenti.

**Art. 9 - Allaccio alla rete fognaria consortile di insediamenti relativi ad attività commerciali o a produzione di beni industriali**

Gli scarichi provenienti da insediamenti relativi ad attività commerciali ovvero a produzione di beni industriali dovranno essere allacciati alla fognatura consortile mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre.

Nei casi in cui risulti tecnicamente impossibile lo scarico delle acque nella rete fognaria per gravità, i titolari di tali scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando al Consorzio AXA, oltre la normale documentazione richiesta, quella da cui si evinca l'ubicazione dell'impianto di sollevamento, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della/e pompa/e, le caratteristiche dell'acqua immessa, nonché i dispositivi di emergenza.

In ogni caso gli scarichi dovranno essere convogliati in un pozzetto ispezionabile, ubicato nella proprietà privata, ma accessibile sempre al personale di controllo incaricato di effettuare ispezioni, misure e prelievo di campioni. Tale pozzetto dovrà essere identificato mediante appositi cartelli segnaletici.

Per gli insediamenti esistenti il Consorzio provvederà d'ufficio alla verifica della regolarità dell'allaccio alla fognatura consortile.

## **Art. 10 - Impianti di pretrattamento**

Gli Utenti di insediamenti relativi ad attività commerciali ovvero a produzione di beni industriali e gli altri Utenti oggetto del presente Regolamento, nel formulare la domanda di autorizzazione allo scarico, valuteranno la necessità di dotare il proprio scarico di un sistema di pretrattamento, fornendo al Consorzio gli elementi richiesti per l'esame tecnico del provvedimento.

Il Consorzio, sulla base di apposita relazione tecnica del Gestore, potrà subordinare l'autorizzazione allo scarico per insediamenti che producano acque reflue industriali o acque provenienti dal dilavamento di superfici impermeabili all'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella fognatura, sulla base di quanto previsto nella vigente normativa ed in particolare nell'art. 23 del PTAR (vedi art. 4).

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore. Ogni disattivazione o fermo impianto, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata al Consorzio.

La disattivazione dell'impianto di pretrattamento per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con il Consorzio e con il Gestore.

Il progetto dell'impianto di pretrattamento dovrà rispettare le norme dell'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri, per la tutela delle acque dall'inquinamento e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà conseguire l'approvazione dei competenti Uffici comunali, nelle forme previste dalle norme vigenti.

## TITOLO II - Scarichi

### **Art. 11 - Procedimento per le domande di autorizzazione allo scarico**

I titolari degli scarichi di insediamenti relativi ad attività commerciali ovvero a produzione di beni industriali dovranno richiedere ed ottenere, prima dell'attivazione dei medesimi, l'autorizzazione del Consorzio AXA, in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere prodotta anche dai titolari degli insediamenti le cui acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne sono soggette a disciplina autorizzatoria, e dai titolari di piscine condominiali, ad uso collettivo o ad uso pubblico (cioè collegate ad un edificio privato accessibile al pubblico, quali alberghi, centri sportivi o campeggi). Le piscine ad uso privato sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento.

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico il titolare dell'attività e/o dell'insediamento dovrà presentare al Consorzio AXA una domanda timbrata e firmata, redatta su apposito modulo, corredandola con gli allegati richiesti.

Le domande di autorizzazione allo scarico relative alle attività esistenti, che rientrano in una delle categorie per cui è obbligatorio il possesso di tale atto, dovranno essere richieste entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 12 - Scarichi di insediamenti da attività commerciali o di produzione di beni industriali**

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà presentare una domanda redatta su modulo predisposto, corredata di:

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritta in originale;
- copia di una visura camerale in corso di validità;
- copia di idonea documentazione comprovante la titolarità alla presentazione della domanda (contratto di affitto o titolo di proprietà);
- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

Nel caso di contitolarità dello scarico con altre ditte, ciascuna di esse dovrà compilare in ogni sua parte il modulo, che andrà firmato dal relativo legale rappresentante, ed allegare la propria documentazione.

Documentazione tecnica da allegare alla domanda (firmata in ogni pagina dal titolare dell'insediamento e da un Tecnico abilitato):

1. Elaborato grafico redatto su un unico foglio, in quattro copie, contenente:
  - a) stralcio catastale della zona in scala 1:1000 o 1:2000, con indicato il lotto e il tracciato dello scarico dall'insediamento al punto di immissione nella fognatura consortile.
  - b) planimetria del lotto dalla quale si rilevino:
    - gli edifici o fabbricati con evidenziate le canalizzazioni interne e/o esterne, distinte a seconda della natura delle acque convogliate (acque domestiche, di processo, meteoriche, di raffreddamento)
    - l'ubicazione degli eventuali pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico
    - l'ubicazione dell'impianto di pretrattamento (se necessario) completo di legenda esplicativa delle parti che lo compongono, schema di flusso, pianta e sezione con quote relative
    - l'ubicazione dell'impianto di sollevamento (se necessario)
    - l'ubicazione dei pozzetti di ispezione
2. Relazione tecnica sull'attività svolta contenente:
  - descrizione dell'attività svolta nell'insediamento con particolare riferimento all'uso delle acque e all'origine dei reflui, da cui risulti il volume giornaliero minimo e massimo delle acque reflue che dovranno essere scaricate, la loro periodicità e stagionalità, le caratteristiche analitiche previste o misurate. Per gli insediamenti industriali dovrà essere riportata una descrizione dettagliata del processo di lavorazione e l'indicazione delle materie prime che

intervengono nel processo. La relazione deve contenere una esplicita dichiarazione circa l'eventuale assimilabilità delle acque reflue alle acque domestiche, ai sensi di quanto previsto nell'art. 23 del P.T.A.R..

3. Relazione tecnica riguardante l'impianto di pretrattamento (se necessario), contenente:
  - la tipologia dell'impianto scelto
  - le varie fasi del trattamento
  - le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque trattate, con particolare riferimento agli abitanti equivalenti e al carico idraulico, nonché la verifica dimensionale dell'impianto con indicati i dati di progetto.
4. Scheda consumi idrici (redatta su apposito modello "D")
5. Scheda riguardante l'uso delle sostanze indicate nella Tab. 5 Allegato 5, Parte Terza, D. L.vo 152/2006 (redatta su apposito modello "E")
6. Relazione contenente una esplicita dichiarazione che attesti la conformità delle opere eseguite agli strumenti urbanistici e agli elaborati tecnici presentati.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici del Consorzio Axa o scaricabile dal sito internet [www.consorzioaxa.it](http://www.consorzioaxa.it)

### **Art. 13 - Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne**

Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, se autorizzate, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Le caratteristiche di tali acque di scarico devono essere rese conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, dal P.T.A.R. e nel rispetto del presente Regolamento.

I titolari delle attività elencate all'art. 24 del P.T.A.R. (riportato in calce al presente paragrafo), qualora optino per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in fognatura consortile, dovranno richiedere al Consorzio l'allacciamento alla stessa e l'autorizzazione allo scarico, presentando una domanda redatta su modulo predisposto, corredata di:

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritta in originale;
- copia di una visura camerale in corso di validità;
- copia di idonea documentazione comprovante la titolarità alla presentazione della domanda (contratto di affitto o titolo di proprietà);
- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

Nel caso di contitolarità dello scarico con altre ditte, ciascuna di esse dovrà compilare in ogni sua parte il modulo, che andrà firmato dal relativo legale rappresentante.

Documentazione tecnica da allegare alla domanda (firmata in ogni pagina dal titolare dell'insediamento e da un progettista abilitato):

1. Elaborato grafico redatto su un unico foglio, in quattro copie, contenente:
  - a) stralcio catastale della zona in scala 1:1000 o 1:2000, con indicato il lotto e il tracciato dello scarico dall'insediamento al punto di immissione nella fognatura consortile.
  - b) planimetria del lotto dalla quale si rilevino:
    - l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
    - l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
    - i tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella fognatura consortile. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale;
    - profilo della/e tubazione/i di collegamento alla fognatura (dalle opere di

stoccaggio e dagli impianti di trattamento all'interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell'immissione, ecc.;

- particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse.

2. Relazione tecnica sull'attività svolta contenente dettagliate indicazioni su:

- le attività svolte nell'insediamento;
- le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
- la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
- le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
- la valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata.

3. Relazione tecnica riguardante l'impianto di pretrattamento delle acque di prima pioggia o di lavaggio (se necessario), contenente:

- la tipologia dell'impianto scelto
- le varie fasi del trattamento
- le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque trattate, nonché la verifica dimensionale dell'impianto con indicati i dati di progetto.

4. Scheda riguardante l'uso delle sostanze indicate nella Tab. 5 Allegato 5, Parte Terza, D. L.vo 152/2006 (redatta su apposito modello "E")

5. Relazione contenente una esplicita dichiarazione che attesti la conformità delle opere eseguite agli strumenti urbanistici e agli elaborati tecnici presentati.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici del Consorzio Axa o scaricabile dal sito internet [www.consorzioaxa.it](http://www.consorzioaxa.it)

*Articolo 24 del P.T.A.R.*

*Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne*

*1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono*

*lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.*

*2. Detti scarichi devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

*3. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.*

*4. Le lavorazioni o depositi di materiali inerti o di materiali già presenti in condizioni naturali quali ad esempio: vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso, legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi dall'obbligo di trattare i reflui.*

*5. L'esenzione all'autorizzazione allo scarico e al l'opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l'impresa, per motivi aziendali, abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.*

*6. In detti scarichi devono essere assenti le sostanze pericolose ai sensi della direttiva 2000/60/CE.*

*7. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.*

*8. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico ricettore.*

#### **Art. 14 - Scarichi di acque reflue da piscine private o pubbliche**

Le acque di scarico provenienti da piscine condominiali, ad uso collettivo o ad uso pubblico (cioè collegate ad un edificio privato accessibile al pubblico, quali alberghi, centri sportivi o campeggi), se autorizzate, possono essere immesse nella rete fognaria consortile.

Le caratteristiche di tali acque di scarico devono essere rese conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in rete fognaria, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, dal P.T.A.R. e nel rispetto del presente Regolamento.

Le piscine ad uso privato sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento.

I titolari delle piscine dovranno richiedere al Consorzio l'allacciamento alla stessa e l'autorizzazione allo scarico, presentando una domanda redatta su modulo predisposto, corredata di:

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritto in originale;
- copia di una visura camerale in corso di validità;
- copia di idonea documentazione comprovante la titolarità alla presentazione della domanda (contratto di affitto o titolo di proprietà);
- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

Nel caso di contitolarità dello scarico con altre ditte, ciascuna di esse dovrà compilare in ogni sua parte il modulo, che andrà firmato dal relativo legale rappresentante.

A titolo informativo si fa presente che, usualmente, lo scarico delle acque reflue provenienti da piscine può contenere sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ed è originato:

- dagli interventi di ricambio dell'acqua della piscina; il ricambio può essere continuo nel periodo di apertura oppure occasionale (ad esempio settimanale, quindicinale, mensile);
- dal sistema di troppo pieno presente presso la piscina;
- dalle operazioni di controlavaggio dei filtri;
- dallo svuotamento completo della piscina, che può avvenire in modo occasionale (ad esempio mensile) oppure solo a fine stagione.

Documentazione tecnica da allegare alla domanda (firmata in ogni pagina dal titolare dell'insediamento e da un progettista abilitato):

1. Elaborato grafico redatto su un unico foglio, in quattro copie, contenente:
  - a) stralcio catastale della zona in scala 1:1000 o 1:2000, con indicato il lotto e il tracciato dello scarico al punto di immissione nella fognatura consortile.
  - b) planimetria del lotto dalla quale si rilevano:
    - l'ubicazione dell'impianto di piscina;
    - i tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque, in particolare di quelle di controlavaggio filtri con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella fognatura consortile;
    - lo schema ed i particolari degli impianti per il trattamento di dechlorazione.
  
2. Relazione tecnica sull'attività svolta contenente dettagliate indicazioni su:
  - le attività svolte nell'insediamento;
  - le principali caratteristiche dell'impianto di piscina;
  - la potenziale caratterizzazione delle acque originate dalla piscina;
  - il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque;
  - le modalità di raccolta, allontanamento e trattamento previste;
  - la valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata.
  
3. Relazione tecnica riguardante l'impianto di pretrattamento, contenente:
  - la tipologia dell'impianto scelto
  - le varie fasi del trattamento
  - le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque trattate, nonché la verifica dimensionale dell'impianto con indicati i dati di progetto.
  
4. Scheda consumi idrici (redatta su apposito modello "D")
  
5. Scheda riguardante l'uso delle sostanze indicate nella Tab. 5 Allegato 5, Parte Terza, D. L.vo 152/2006 (redatta su apposito modello "E")
  
6. Relazione contenente una esplicita dichiarazione che attesti la conformità delle opere eseguite agli strumenti urbanistici e agli elaborati tecnici presentati.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici del Consorzio Axa o scaricabile dal sito internet [www.consorzioaxa.it](http://www.consorzioaxa.it)

**Art. 15 - Autorizzazioni allo scarico provvisorio per cantieri di lavoro**

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Consorzio, previo parere del Gestore, potrà consentire lo sversamento in rete fognaria dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro.

Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili. La richiesta di allacciamento e scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico.

Gli scarichi di cui al presente articolo dovranno comunque essere autorizzati dal Consorzio AXA ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06.

**Art. 16 - Disciplina del conferimento di rifiuti liquidi autotrasportati**

L'impianto di depurazione del Consorzio AXA non è in possesso di alcuna autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi. Pertanto non è possibile alcun conferimento di rifiuti anche soltanto di natura organica (del tipo svuotamento di fosse biologiche) trasportati con automezzi.

**Art. 17 - Limiti di ammissibilità in fognatura**

Salvo diverse indicazioni, i limiti di ammissibilità in fognatura consortile per tutti i tipi di acque reflue non domestiche sono quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (un estratto della G.U. relativo alla tab. 3 è riportato in allegato H al presente Regolamento).

## **Art. 18 - Scarichi vietati**

È vietato immettere in rete fognaria sostanze che possano danneggiare la rete fognante consortile, gli impianti ad essa connessi, le persone addette nonché gli altri insediamenti allacciati.

In particolare è rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella fognatura consortile sia nera che bianca delle sotto elencate sostanze:

- a) sostanze liquide, solide o gassose infiammabili od esplosive;
- b) sostanze tossiche, sostanze radioattive, ipoclorito di sodio, acidi forti, alcali forti, farmaci di qualsiasi genere, ed altre sostanze che, comunque, possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali o danneggiare manufatti ed il processo depurativo dell'impianto posto al termine della rete fognaria;
- c) sostanze solide e viscosi tali da consentire ostruzioni nelle condotte, come ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, cotone, pannolini, piume, materie plastiche, legno, spazzatura, fanghi di impianti di trattamento, contenuto di pozzi neri, sangue intero, pelli, carnicci e simili, che non debbano essere introdotti nella rete fognaria neppure se sminuzzate a mezzo triturator; vapori e gas di qualsiasi natura.
- d) le sostanze di cui alla Tab. 5, con valori superiori ai limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5 Sez. II del D.Lgs. 152/2006.

La responsabilità civile e penale connessa con lo scarico nella fognatura consortile è individuale e fa capo al titolare delle utenze; il Consorzio, anche su segnalazione del Gestore, potrà provvedere alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo.

Le spese per eventuali riparazioni, sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni e quelle conseguenti a qualsiasi altro danno procurato direttamente o indirettamente saranno a carico del contravventore.

## **Art. 19 - Validità, rinnovo e voltura dell'autorizzazione**

L'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale a decorrere dalla data del provvedimento, salvo diverse specifiche prescrizioni eventualmente impartite dal Gestore.

Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza quadriennale del provvedimento in corso. In tal caso lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento. In caso di richiesta di rinnovo non tempestiva (meno di un anno dalla scadenza), lo scarico resta autorizzato soltanto fino alla scadenza naturale del quarto anno, in attesa del nuovo provvedimento.

Ai fini della validità dell'autorizzazione è fatto obbligo al titolare di comunicare annualmente (entro il 31 gennaio) al Consorzio i dati richiesti nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

In caso di variazioni quali-quantitative dello scarico, di modifica dell'impianto di pretrattamento o del lay-out dello Stabilimento, si renderà necessaria una istanza di nuova autorizzazione allo scarico

In caso di variazione della titolarità dello scarico, deve esserne data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni, chiedendo contestualmente la voltura dell'autorizzazione mediante apposito modulo disponibile presso gli uffici del Consorzio. Nella domanda di voltura il nuovo titolare dell'attività deve specificare di non aver apportato alcuna modifica agli scarichi autorizzati nonché fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità.

Qualora per qualsiasi motivo uno scarico, tra quelli autorizzati dal Consorzio, venga a cessare, il titolare dovrà informare mediante lettera raccomandata il Consorzio stesso, che disporrà i conseguenti provvedimenti di competenza.

**Art. 20 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione**

Fatta salva l'applicazione delle norme sanzionatorie vigenti, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, il Consorzio, sentito il Gestore, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla *diffida*, stabilendo un congruo termine entro il quale debbano essere sanate le irregolarità;
- b) alla *diffida* e alla contestuale *sospensione* dell'autorizzazione per un tempo determinato, nell'ipotesi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente;
- c) alla *revoca dell'autorizzazione* nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente.

**Art. 21 - Spese di istruttoria ed oneri per il rilascio dell'autorizzazione**

Le spese per la richiesta di parere preventivo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per i controlli in fase di istruttoria e nel corso di validità, per il rinnovo e per la voltura di un'autorizzazione sono a carico del richiedente.

In particolare gli oneri occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione devono essere corrisposte al Consorzio contestualmente alla domanda, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento nella misura stabilita dal tariffario stabilito dal Consorzio stesso, quale condizione di procedibilità dell'istruttoria.

### **TITOLO III – Controllo degli scarichi**

#### **Art. 22 - Controllo degli scarichi di acque reflue**

Il controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche, allacciati alla rete fognaria del Consorzio Axa, per quanto attiene alla verifica dei valori limite di emissione imposti dall'autorizzazione allo scarico, viene svolto dalle stesse Ditte autorizzate in forma di autocontrollo, con le periodicità indicate nelle determinazioni di autorizzazione allo scarico.

Inoltre possono essere previste prescrizioni in base alle quali le stesse Ditte devono provvedere a far eseguire uno o più controlli annuali da Arpalazio.

Il titolare dello scarico ha l'obbligo di fornire al Consorzio le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ovvero consentire l'effettuazione dei controlli ritenuti necessari sui reflui e sulla conformità dello scarico alle prescrizioni regolamentari.

### **Art. 23 - Denunce periodiche e trasmissione referti analitici di autocontrollo**

I titolari delle Ditte autorizzate allo scarico dal Consorzio Axa devono comunicare annualmente al Consorzio le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immessi nella rete fognaria nonché la quantità di acqua prelevata nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico (31 gennaio di ogni anno).

I titolari delle Ditte autorizzate allo scarico dal Consorzio Axa sono tenuti alla presentazione di specifici referti analitici di autocontrollo, sottoscritti da professionisti abilitati e riportanti i parametri caratteristici dello scarico, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico o nei protocolli di autocontrollo.

La mancata presentazione delle analisi di cui al presente articolo può comportare l'esecuzione dei prelievi e dei successivi accertamenti analitici da parte del Gestore, che potrà avvalersi anche dell'ausilio di terzi incaricati (es. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), a totale carico del titolare dello scarico inadempiente.

Il Gestore, in relazione al tipo di scarico e alla qualità delle acque reflue scaricate nella rete fognaria dagli stabilimenti, si riserva di richiedere ulteriori referti ad integrazione di quelli prescritti nell'autorizzazione ovvero di ridurre il numero.

La presentazione dei referti di cui sopra potrà essere comunque prescritta nell'autorizzazione allo scarico o richiesta dal Gestore anche ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili, meteoriche e di rilasci idrici.

## **Art. 24 - Misure, campionamenti ed analisi**

Il punto di consegna degli scarichi nella rete fognante consortile deve essere tale che il refluo in esso convogliato sia rappresentativo delle caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate. Deve essere localizzato all'interno della proprietà della Ditta autorizzata, nel punto più prossimo all'immissione nelle reti fognarie esterne, senza ulteriori immissioni di acque.

Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di impianto di pretrattamento, deve essere predisposto un apposito pozzetto di ispezione e prelievo in cui transitano solo le acque trattate, in modo che sia possibile verificare il rispetto dei parametri qualitativi di emissione, come prescritto nell'autorizzazione.

I valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti dalla Ditta mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Il Consorzio, su indicazione del Gestore, ha facoltà di imporre alla Ditta autorizzata in casi particolari l'installazione di idonea strumentazione di controllo in automatico dello scarico sulla base della tipologia di attività produttiva e delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico.

Le spese di installazione, di gestione della strumentazione, dei controlli, delle analisi e dei relativi risultati, sono a carico della Ditta autorizzata.